

Spettabile ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza dei Medici e degli odontoiatri
R O M A

I sottoscritti Avv. Francesco Caroleo, Prof. Avv. Angelo Piazza, Prof. Pasquale Sandulli esprimono unanimemente il parere collegiale loro richiesto dal Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM nella seduta del 25 maggio 2012, che ha, testualmente, deliberato "di costituire una Commissione di esperti in materie giuridiche nelle persone del Prof. Avv. Angelo Piazza, Prof. Pasquale Sandulli, avv. Francesco Caroleo affinché emetta un parere pro-veritate in ordine alla revoca del rappresentante del Comitato Consultivo del Fondo specialisti Esterni in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enpam e successiva nuova designazione".

Il parere si articola in due parti, una dedicata alla sommaria ricostruzione delle circostanze rilevanti ai fini della risposta, una dedicata alla praticabilità della revoca, una terza dedicata alla configurabilità di una giusta causa; seguono alcune riflessioni marginali.

***** *****

I - Sommaria ricostruzione delle circostanze rilevanti.

I. 1 - Il Prof. Salvatore Sciacchitano è stato cooptato quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM nella seduta del 23 luglio 2010 del Consiglio medesimo, su designazione ed in rappresentanza del Comitato Consultivo del Fondo Specialisti Esterni, avvenuta in data 7 luglio, ai sensi dell'art. 14 c. 3 dello statuto dell'ENPAM in combinazione con l'art. 16 del Regolamento disposto per il citato Fondo. La partecipazione del predetto al Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM è peraltro risalente alla cooptazione adottata dal CdA del 15 luglio 2005 (su designazione disposta dal Comitato in data 8 maggio) e prima ancora a quella del CdA del 3 ottobre 2003 (su designazione, in sostituzione di altro componente, disposta dal Comitato in data 19 settembre).

I. 2 - Il Prof. Sciacchitano ha partecipato regolarmente alla attività del Consiglio di Amministrazione, presenziando le varie riunioni comprese quelle dedicate agli investimenti mobiliari, oltre che immobiliari, esprimendo puntualmente il proprio assenso in una serie di

delibere dal 2003 (31 ottobre) al 2011 (28 gennaio), uno o due per ciascun anno, per importi oscillanti dai 20 mln di euro ai 350 mln di euro, e per una movimentazione complessiva di investimenti mobiliari di circa 2.000 mln di euro, oltre ristrutturazioni di investimenti mobiliari ed investimenti immobiliari.

I. 3 - Al rinnovo dell'attuale Consiglio (primavera del 2010) si accompagna l'iniziativa di condurre una verifica dell'assetto degli investimenti dell'Ente, che si conclude con l'elaborazione di una relazione della SRI, che viene rilasciata alla Presidenza dell'ENPAM a fine anno, in un contesto bisognoso di vari chiarimenti prima della diffusione dei risultati della verifica stessa, complicato altresì dall'attivazione di iniziative giudiziarie, inizialmente solo in sede civile. Su questa situazione si innesta la insistente richiesta di taluni componenti del Consiglio Nazionale, cui si unisce lo stesso Prof. Sciacchitano, volta ad ottenere con immediatezza la relazione della SRI. In contemporanea, con un iter deliberativo che si avvia a dicembre 2010 e si conclude con la delibera di approvazione del 15 aprile - al quale iter partecipa anche il Cons. Prof. Sciacchitano, assentendo - si perfeziona l'investimento per l'acquisto della totalità delle quote del Fondo immobiliare Q3; l'iniziativa viene tuttavia contestata dal predetto con lettera del 29 aprile 2011, cui corrisponde il Presidente dell'Ente con sua nota di precisazioni del 20 maggio.

I. 4. In data 18 maggio, per il tramite di legale del Foro di Bologna, viene depositato - su iniziativa di cinque Consiglieri nazionali e dello stesso Cons. Sciacchitano - un esposto alla Procura della Repubblica, oltre che a quella della Corte dei Conti, ed alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale. Nella stessa data viene diffuso un comunicato stampa, in cui si dà notizia dell'esposto depositato presso la tenenza dei Carabinieri di Bologna, dandone motivazione con la "necessità di chiarire natura, circostanze e legittimità dei complessi investimenti patrimoniali effettuati dalla Fondazione negli ultimi anni, a fronte dei quali è risultata apparentemente accertata, da parte di una società di consulenza internazionale all'uopo incaricata, un danno patrimoniale di oltre un miliardo di euro. ... (il tutto con) ... lo scopo di stimolare il vaglio delle autorità competenti su eventuali aspetti di limpidezza non adamantina, a cominciare dai dati esposti in bilancio e/o resi noti da parte dei vertici ENPAM e di verificare se, in che termini e rispetto a quali soggetti, possa

ravvisarsi una qualche attività illecita, riverberantesi, di fatto, sul futuro pensionistico e previdenziale della classe medica nazionale”.

I. 5. Si registra a questo punto una campagna di stampa centrata sull'esposto e sui suoi presentatori che radica nell'opinione pubblica l'idea di un Ente mal governato negli "ultimi anni". Ne consegue, su richiesta di un numero qualificato di componenti, la convocazione del Comitato Consultivo, che in data 15 giugno 2011, all'esito di un serrato confronto sul punto 5 all'o.d.g., così formulato "modalità di espletamento del mandato fiduciario conferito al designato Consigliere prof. Salvatore Sciacchitano, determinazioni", perviene, a maggioranza, dei votanti (8 per la non conferma della fiducia al designato, 4 sì, 2 schede bianche, 1 nulla) allo "sfiducia mento" dello Sciacchitano. Della determinazione di "sfiduciamento", il Presidente del Comitato dà tempestiva (20 giugno 2011) comunicazione al Presidente dell'Ente *"per gli eventuali adempimenti conseguenti"* con ciò intendendo chiaramente evidenziare il determinante effetto di impulso voluto dal Comitato consultivo (vedi infra, III, 2).

I. 6. In data 19 settembre 2011, risulta che il Prof. Sciacchitano dichiara con nota scritta al Presidente del Comitato consultivo ed al Presidente dell'Ente di ritenere "superate le motivazioni che mi hanno indotto a presentare l'esposto nei confronti dell'Enpam"; questa dichiarazione non sortisce alcun effetto, anche per la irretrattabilità dell'esposto. Come ben noto, la situazione, già complessa si conclude il 17 aprile 2012 con l'apertura delle indagini a carico del Presidente Parodi e di altre tre persone.

I. 7. Nel frattempo, il giorno 21 marzo 2012, il Comitato consultivo, facendo seguito alla citata delibera del 15 giugno 2011, e sempre nell'esercizio del suo determinante ruolo promotivo nei confronti del CdA, provvede alla designazione a maggioranza (9 votanti, 8 voti a favore, una scheda bianca, 7 assentatisi al momento del voto) di nuovo componente del CdA dell'ENPAM ai sensi dell'art. 14, c. 3 dello statuto dell'ENPAM, nella persona del dr. Claudio Dominedò.

II - Praticabilità della revoca.

Posta la determinazione del Comitato consultivo (15 giugno 2011) di sfiducia mento del Prof. Sciacchitano, e la successiva (21 marzo 2012) di designazione di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza del Fondo specialisti

esterni, si pone la questione sulla quale viene esplicitamente richiesto il parere di questo Collegio: se possa dunque essere dal Cda disposta la revoca del Consigliere Sciacchitano.

II. 1 La disciplina generale di riferimento.

Con D. Lgs. 30/6/1994, n. 509 è stata disposta, ai sensi dell'art. 1, comma 33, lett. a) n. 4, della L. 24/12/1993 n. 537, la trasformazione dell'ENPAM in Fondazione con "personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile".

Lo Statuto prevede e disciplina gli organi della Fondazione:

- il Consiglio Nazionale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei sindaci.

Per ciò che concerne il C.d.A. ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello Statuto esso è composto da:

- a) dal Presidente;
- b) da due vice Presidenti;
- c) da undici consiglieri eletti dal Consiglio Nazionale
- d) da tre consiglieri nominati dal Comitato Centrale della FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri) tra gli iscritti all'ente di cui due su designazione della commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici e uno su designazione della commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri;
- e) da tre consiglieri nominati, rispettivamente, uno dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, uno dal Ministro della Sanità ed uno dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica.
- f) da tre consiglieri, non iscritti all'Ente, esperti in materia previdenziale, assicurativa, attuariale, finanziaria o di gestione dei patrimoni, "*nominati dai componenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) nella prima seduta di cui al successivo comma 2*".

Il comma 3 del medesimo articolo statuisce, poi, che "*per ciascuno dei tre Fondi Speciali di previdenza dei medici ed odontoiatri a rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e per il Fondo di Previdenza della*

libera professione – quota B del Fondo Generale – il Consiglio di Amministrazione, nella composizione prevista al comma 1, provvede alla nomina di un consigliere che integra a tutti gli effetti il Consiglio medesimo; la nomina avviene su designazione dei competenti organismi di cui al comma 3 del successivo art. 17¹.

L'art. 14, poi, al comma 4 indica la durata in carica disciplinando, ai successivi commi, la cessazione e sostituzione dei consiglieri. In particolare, per quel che qui ci occupa, il comma 10 stabilisce che: *“i consiglieri di cui alla lettera f) del comma 1, nonché quelli di cui al comma 3 di questo articolo, che cessino dalla carica per dimissioni o per altra causa, sono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla cessazione o in quella immediatamente successiva alla designazione da parte del competente organismo di cui al comma 3 del successivo art. 17.”*

L'art. 27, infine, stabilisce che *“per quanto non previsto da questo statuto si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alle norme del codice civile nonché alle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili”*.

II. 2 Ruolo determinante del Comitato consultivo nel procedimento di nomina e revoca.

I profili della possibile revoca vanno considerati alla luce della portata dell'art. 14 c. 3 dello statuto, che disciplina espressamente la designazione per la nomina di rappresentante del sottogruppo professionale. La scelta statutaria – in vista della necessaria garanzia di rappresentanza degli interessi – attribuisce al Comitato consultivo un ruolo non solo propulsivo, ma anche vincolante per la seconda fase del procedimento di nomina/cooptazione affidata al CdA. Il Consiglio, infatti, è tenuto a dare attuazione alle determinazioni del Comitato consultivo per quanto concerne gli atti di primaria rilevanza per i gruppi professionali specialistici che fanno riferimento ai vari Fondi: emblematica, in

¹ L'art. 17, al comma 3, prevede che *“per i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo (concernenti l'imposizione e la riscossione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni dei Fondi) che riguardano la gestione dei Fondi di previdenza per i medici e odontoiatri a rapporto di convenzione o accreditamento con il servizio sanitario nazionale e del Fondo di Previdenza della libera professione – quota B del fondo generale – devono essere sentite preventivamente le rappresentanze delle categorie sanitarie interessate; a tale scopo il Consiglio di Amministrazione promuove la costituzione da parte delle singole categorie, di appositi organismi consultivi a base elettiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alla gestione dei fondi stessi”*.

questa prospettiva, è la circostanza del valore vincolante del parere del Comitato Consultivo in caso di modifiche del regolamento per il Fondo di riferimento.

Con questa premessa, va osservato che lo Statuto, come visto, non dispone in maniera espressa in ordine alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di una espressa previsione in tal senso, tuttavia, non può certamente essere intesa come irrevocabilità del consigliere in precedenza nominato.

Anzitutto, vale richiamare un principio generale del nostro ordinamento, quello del *contrarius actus*, alla luce del quale – di regola – al potere di emanare un atto di un certo contenuto non può che corrispondere il potere di porre nel nulla, ritirare o modificare l'atto stesso: ciò almeno ogniqualvolta nello stesso ordinamento non sia rinvenibile una espressa disposizione contraria, che sancisca nella singola fattispecie la definitività e immodificabilità dell'atto. Si è visto che nel caso in esame siffatta disposizione specifica non sussiste.

Occorre, inoltre, considerare il peculiare sistema di governo dell'Ente di che trattasi, in particolare relativamente alle disposizioni – sopra richiamate – inerenti la composizione e nomina del Consiglio di amministrazione.

Da esse è dato evincere con chiarezza che nel Consiglio devono essere nominati soggetti che sono palesemente espressione e rappresentanti di interessi di categoria nell'ambito della più ampia platea degli iscritti e che essi vengono cooptati nell'organo su espressa designazione di appositi Organismi consultivi. Lo Statuto, quindi, richiede che la collegialità del massimo organo amministrativo sia di necessità integrata dai rappresentanti di siffatti interessi di settore, di talché il Consiglio nomina nel proprio ambito il soggetto designato, che come tale si ritiene godere della fiducia dell'organismo consultivo designante. Tale soggetto, pertanto, ha una peculiare posizione – necessaria – di rappresentante di detti interessi e, nella qualità, svolge la sua attività di consigliere, cooperando alla attività collegiale e contribuendo alla formazione delle decisioni.

Ne consegue che se l'organismo designante "sfiducia" il proprio rappresentante e lo sostituisce con altro soggetto, nel meccanismo di formazione e composizione del Consiglio di amministrazione quest'ultimo non può che prendere atto di tale evento e – revocando l'originario designato – provvedere alla nomina del nuovo designato.

Trattasi per il Consiglio di amministrazione di *un atto sostanzialmente dovuto*, onde sia rispettato il modello – dianzi delineato – posto dallo Statuto a tutela della rappresentanza di interesse di settore, cui è preordinata la previsione del meccanismo designazione-nomina (conseguenziale).

Ciò per quanto attiene alla questione “a valle”, oggetto del quesito rivoltoci, inerente la revocabilità del consigliere da parte del Consiglio di amministrazione; a ciò si aggiunga altresì quanto segue, in ordine alla questione “a monte”, costituita dalla sfiducia da parte dell’Organismo consultivo e alla nuova designazione.

Il membro del CdA, come visto, viene nominato, nel caso di specie su designazione dell’organismo consultivo, affinché concorra unitamente agli altri consiglieri al compimento degli atti di amministrazione attribuiti dallo Statuto all’organo in questione. La relazione del soggetto nominato con la persona o l’istituzione che lo designa comporta che il primo non possa ritenersi esente da ogni controllo sull’operato, che deve essere posto in essere in coerenza con l’interesse dell’ente o organo rappresentato. Il mandato, conferito sulla base di una scelta fiduciaria, comporta, invero, la verifica sul suo espletamento e la possibilità di revoca nell’ipotesi in cui tale rapporto fiduciario venga meno.

Una eventuale esclusione del vincolo che consegue a tale relazione impone, quale eccezione al suddetto principio, una sua espressa previsione. Si consideri, al riguardo la particolare eccezione posta dall’art. 67 della Costituzione che, notoriamente, dispone che *“ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”*.

La norma, in tal caso, trova il suo fondamento nella peculiare natura della rappresentanza politica in cui il parlamentare è chiamato a rappresentare un’entità ideale ovvero la Nazione e l’Unità Nazionale e non già una determinata persona fisica o giuridica, un ente o un’istituzione, con conseguente inconfigurabilità della richiamata relazione.

Trattasi, nel caso espressamente disciplinato dal Legislatore Costituzionale, di una rappresentanza generale di interessi non identificabili con quelli di un soggetto o di una categoria o associazione. Situazione, ovviamente, diversa da quella in esame, in cui la nomina, come esposto, avviene proprio al fine di garantire la rappresentanza dell’interesse specifico di settore nell’ambito dell’Ente.

II . 3 La conformità della disciplina statutaria alla disciplina generale delle fondazioni.

A conferma della conclusione cui conduce il ragionamento proposto, occorre, poi, considerare la natura giuridica dell'Enpam e la disciplina allo stesso applicabile. Come suesposto, l'ENPAM è ente trasformato in Fondazione senza scopo di lucro ai sensi del comma 33, lettera a), n. 4 dell'art. 1 della L. 24/12/1993 n. 537 e del D. lgs. 30.6.1994, n. 509 che ha disposto la privatizzazione di 14 enti di previdenza di categoria, attraverso la loro trasformazione in associazioni o fondazioni, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e ss. del codice civile.

Ne consegue l'applicabilità della normativa codicistica sulle fondazioni. Sebbene, infatti, il processo di privatizzazione operato dal legislatore abbia ingenerato un generale dibattito sulla natura giuridica degli enti trasformati, in ragione, talora, della finalità di interesse pubblico di parte delle attività svolte e della coesistenza di una disciplina speciale volta ad adattare l'istituto giuridico della fondazione alle esigenze del settore nel quale viene utilizzato, deve ritenersi che la veste giuridica privata comporti l'applicazione della norma di diritto privato ogniqualvolta essa non sia derogata dalla disciplina speciale. Nello specifico, poi, con riferimento all'ENPAM, la Corte di Cassazione ne ha espressamente riconosciuto la natura di ente di diritto privato con conseguente applicabilità della disciplina privatistica (Cass. Civ. n. 8986 dl 7.4.08).

Peraltro, l'applicabilità della disciplina del codice civile è espressamente prevista dall'esplicito richiamo contenuto nell'art. 2 del D. Lgs. 509/1994 agli artt. 12 e ss. del c.c. nonché dall'art. 27 dello Statuto il quale dispone che *“per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni del d. lgs. 509/1994, alle norme del codice civile nonché alle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili”*.

Orbene, con riferimento alle fondazioni, l'art. 18 del cod.civ. prevede che gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. Previsione, questa, che conferma le precedenti considerazioni in ordine al vincolo di mandato.

Sebbene, poi, la normativa in materia di fondazioni non disciplini espressamente l'istituto della revoca è pacifica la applicazione, in via interpretativa, alle persone giuridiche di diritto privato della disciplina codicistica in materia di organi societari².

Disciplina alla quale, del resto, fa riferimento lo stesso Statuto laddove, nell'individuare all'art. 15, i requisiti dei membri del CdA e le condizioni di ineleggibilità, richiama l'art. 2382 c.c. ovvero le cause di decadenza o di ineleggibilità degli amministratori delle società.

La revoca, pertanto, trova fondamento normativo, in virtù della suddetta interpretazione, nell'art. 2383 c.c. "*nomina e revoca degli amministratori*" che ne prevede la revocabilità, in qualunque tempo, da parte dell'Assemblea.

Del resto, per mera completezza, stante l'indiscussa natura privatistica della fondazione, pare opportuno evidenziare che alle medesime conclusioni si perverrebbe anche a voler prescindere dall'applicabilità alla Fondazione ENPAM della richiamata normativa codicistica.

La giurisprudenza amministrativa è, infatti, pacifica, nell'affermare che il potere di revoca sia "*espressione di autotutela, che per principio generale di diritto amministrativo, è connaturata all'esercizio di ogni potere pubblicistico*" (Tar Lombardia, Milano, sez. I, 13 giugno 2007, n. 5147). Nella fattispecie, è stata ritenuta legittima la revoca da parte del Sindaco di due amministratori di una IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformata nella fattispecie in Fondazione) dal medesimo designati. E tanto, sebbene la normativa, nel caso di specie, escludesse "ogni rappresentanza" in capo ai membri di nomina pubblica. Il giudice amministrativo ha ritenuto che persino in un caso in cui, per espressa disposizione, il divieto di rappresentanza valeva ad escludere il carattere fiduciario della nomina, tuttavia, la stessa matrice pubblica deve consentire di poter revocare tale atto laddove il soggetto nominato non espleti correttamente il proprio mandato e che la revocabilità degli organi direttivi della fondazione (ex IPAB) da parte del soggetto che li ha nominati potrebbe escludersi solo laddove vi fosse un espresso divieto in tal senso.



² Cian Trabucchi, Commentario Breve al codice civile, art. 13, pag. 99, Cedam, 2009; Tribunale di Pescara sent. 30.6.2004 in Le Società n. 3/2005, p. 381 (nota di: Monaco), Ipsoa Editore S.r.l. Milano; Cass. Civ., Sez. VI, sent. 10.5.2011, n. 10188.

E' evidente che – *a fortiori* – ciò vale nel caso qui in esame, dove la rappresentanza di interessi è, invece, da ritenere pacifica.

II. 4- Le ragioni del Comitato Consultivo.

Nonostante l'indicazione in termini assoluti della sussistenza del potere di revocare il Consigliere sfiduciato, questo Collegio ritiene che a detta risposta, ancorché esaustiva rispetto al quesito, debba aggiungersi una riflessione sulle ragioni del Comitato Consultivo, non per fondare su di esse la determinazione di revoca (del che non vi è necessità), ma a qualificare la revoca in sé, secondo gli elementi significativamente presenti nel dibattito che ha accompagnato lo "sfiducia mento".

Nell'analisi delle circostanze materiali che accompagnano la revoca, l'attenzione si accentra non solo sull'esposto di cui in narrativa, ma anche su tutti i comportamenti correlati, precedenti e successivi.

Questo Collegio ritiene che l'esercizio individuale di attività di accertamento, ancorché svolta in modo critico – e, al limite, preconcelto, ma senza turbare l'andamento delle attività in corso di svolgimento – da un amministratore con riferimento alla attività sia ordinaria, sia soprattutto straordinaria, sia consentito. Il punto è che gli esiti di tale accertamento devono essere innanzitutto rivolti alla correzione (se del caso e ove fondati) dell'azione dell'Ente, e – ove la critica non sia recepita, ma con tempi congrui, a consentire l'opportuno ripensamento di chi agisce – possono pure evolvere in un esposto giudiziario di rilievo penale. Una tale scelta comportamentale, seppure inusuale non può configurarsi in se come comportamento lesivo dei soggetti coinvolti nell'esposto.

L'attività di accertamento svolta da un amministratore fino alla proposizione dell'esposto, non vale a giustificare il contesto delle ulteriori iniziative assunte, per la tempistica (comunicato stampa immediato), per l'approssimatività dei rilievi (nel comunicato si legge il generico riferimento a "gli ultimi anni") e per il comportamento precedente (di costante assenso, fino alla fine del 2010), e può mettere in crisi il carattere fiduciario del rapporto in violazione dei criteri di correttezza e buona fede.

Saprà dunque il Consiglio, nel momento in cui attuerà la revoca in relazione alla descritta, particolare configurazione statutaria nel rapporto fra gruppi di interesse,

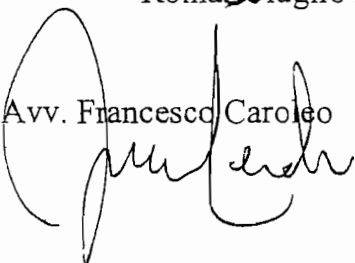
opportunamente riferirsi alle ragioni del Comitato Consultivo quanto al clamoroso rilievo dato all'esposto, non funzionale al solo interesse al (preteso) ripristino di regolarità del funzionamento dell'Ente o, quanto meno, al recupero delle situazioni di svantaggio che in varia misura hanno colpito tutti gli investitori istituzionali del mercato finanziario, fra i quali anche l'ENPAM ed alle correlate circostanze. Tra di esse: *i*) le lettere del Cons. Prof. Sciacchitano al Presidente Parodi sono della fine di aprile 2011; prima ancora di un successivo Consiglio, viene inoltrato l'esposto in data 18 maggio (già sottoscritto, ovviamente) ed emesso il comunicato stampa, cosicché l'azione degli esponenti appare orientata non soltanto verso una possibile correzione dell'azione del CdA; *ii*) nel comunicato stampa, si prospetta la "necessità di chiarire natura, circostanze e legittimità dei complessi investimenti patrimoniali effettuati dalla Fondazione **negli ultimi anni**, a fronte dei quali risulta apparentemente accertata, da parte di una società di consulenza internazionale all'uopo incaricata, un danno patrimoniale di oltre un miliardo di euro", così da rendere ancor più incerta la situazione; *iii*) le perplessità del ripensamento manifestato.

III A margine: sullo Statuto

Nel corso della elaborazione del parere, questo Collegio ha avvertito taluni profili di inadeguatezza dell'assetto statutario istituzionale (oltre che dell'assetto di corresponsività contributi/prestazioni, qui non rilevante): è, questo, serio motivo di attenzione e di stimolo a che le parti interessate vi pongano mano, in questo momento complesso della legislazione in materia.

Del che il presente parere, reso con il pieno impegno professionale di ciascuno dei componenti il Collegio.

Roma, ~~30~~ 20 luglio 2012

Avv. Francesco Caroleo


Prof. Avv. Angelo Piazza


Prof. Pasquale Sandulli
